



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Barra, in persona del Dott. Massimo Ruscillo, ha emesso la
seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. del Registro Generale degli affari contenziosi civili
dell'anno promosso da:

nata a Napoli il (c.f.)
luogo di residenza non indicato), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Piscitelli (c.f. PSCPLG82E29F839W, p.e.c. pierluigipiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it) con studio in Napoli al V.le del Poggio a Capodimonte n. 33 giusto mandato con procura in calce all'atto di citazione.

attrice

control

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore (c.f. 80014890638), rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. (c.f. p.e.c.), con domicilio presso la Casa comunale in Napoli al Palazzo San Giacomo.

convenuto

Avente ad oggetto

azione di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

CONCLUSIONI

All'udienza del 19 dicembre 2023 la sola parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda, vinte le spese con attribuzione.

IN DIRITTO

Sulla tecnica di redazione della sentenza

1. La presente sentenza è redatta secondo i canoni previsti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonchè ai sensi dell'art. 121 c.p.c. all'esito della novella operata dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, e quindi limitata alla sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto quale estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti

qualora non costituenti premesse logicamente e giuridicamente necessarie (v. ex plurimis Cass. civ., ord. n. 28741 del 30.11.2017).

Questioni pregiudiziali di rito

1.1. Preliminariamente si osserva che l'attrice, prima di promuovere il giudizio, ha provveduto a costituire in mora l'ente convenuto mediante nota a/r n. dell'1-6.7.2020 (v. in atti, all. n. 2), rimasta senza esito.

Sulle condizioni dell'azione.

1.2. Sulle condizioni dell'azione (nonché, in chiave di merito, sulla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in lite) si osserva la documentazione medica attestante le lesioni subite dall'attrice a seguito del sinistro descritto in citazione, mentre va dichiarata la legittimazione passiva del Comune di Napoli le cui difese riguardano anche il merito.

Nel merito.

Parte prima: sulla cd. "prova storica"

2. Quanto alla prova storica, il teste escusso con formula di rito all'udienza del 21.6.2023 (v. verbale), ha dichiarato che nel mese di aprile del 2019, intorno alle ore 9,30-10,00 del mattino, si trovava in Napoli al Corso Sirena n. 78 fuori al supermercato di sua proprietà, allorquando notava una sua cliente (odierna attrice) che in procinto di entrare nel suo esercizio commerciale rovinava al suolo sul marciapiede ivi posto a causa di un dissesto del manto stradale.

Il teste ha precisato di aver assistito all'incidente ad una distanza di circa 3-4 metri e che l'attrice provava a proteggersi il viso con il braccio ma senza riuscirvi, ed avvicinatosi per prestarle soccorso notava che la stessa aveva il viso tumefatto e sanguinante e di aver chiamato il 118, dove pero' decideva di accompagnarla personalmente in ospedale unitamente ad un suo ex dipendente.

Infine, il teste ha dichiarato che il marciapiede era costituito "*da sampietrini e il dissesto non era segnalato né visibile né avvistabile*", riconoscendo dalla documentazione fotografica il luogo dell'avvenuto sinistro.

2.1. Analoghe dichiarazioni, senza particolari distingue, venivano rese dalla teste (figlia dell'attrice), escussa alla medesima udienza del 21.6.2023 (v. verbale).

Segue: sulla prova cd "critica" e lo stato della giurisprudenza sul tema dei danni causati dall'omessa manutenzione del demanio stradale e suoi accessori.

2.3. Sul vasto tema della responsabilità per cose in custodia è intervenuta la Suprema Corte, che con sentenza n. 2482 del 1.2.2018, nel richiamare il suo precedente arresto (v. Cass. civ., sent. 29.7.2016, n. 15761), ha confermato che "*la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte*". In ogni caso, prosegue la Corte, "*detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno*", ovvero di dimostrare che l'evento si è verificato come "*conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa*", restando a carico del custode l'onere della prova contraria alla presunzione (iuris tantum) "*mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità*".

Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che la responsabilità dell'Ente convenuto sia in parte mitigata dal comportamento tenuto dalla danneggiata essendo l'incidente avvenuto in pieno giorno (ore 9,00 del mattino), tenuto conto che l'attrice, all'epoca dei fatti, aveva un'età non avanzatissima (70 anni) e non sono denunciati *deficit* ambulatori che ne potevano minare l'attenzione, per cui quest'ultima ben poteva rendersi conto del pericolo e non poggiare i piedi proprio nel punto in cui i sampietrini del marciapiede erano vistosamente mancanti (v. foto).

In buona sintesi, lo stato dei luoghi, perfettamente visibile nel mattino di una giornata di aprile (a quanto pare non piovosa) doveva allertare l'attrice (tanto più che il teste Bottone la riconosce come sua cliente, e quindi avvezza ai luoghi) ad una maggiore attenzione, accedendosi al consolidato indirizzo nomofilattico per il quale il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato (Cass. civ. , sent. n. 20366 del 9.10.2015) e quindi di poter applicare nella fattispecie l'art. 1227, comma 1 c.c. per il quale, in caso di concorso colposo del danneggiato (che si ritiene nel caso di specie paritario), il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate, eccezione peraltro rilevabile d'ufficio dal giudice (v. da ultimo Cass.civ. sent. n. 36901 del 16.12.2022).

Segue: sul quantum debeatur (danno dinamico -relazionale).

2.4. In relazione al *quantum*, la c.t.u. ministrata dal Dott. le cui motivazioni sono fatte proprie da questo giudicante ed alle quali si rimanda, nel confermare il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro ha riconosciuto a quest'ultima dei postumi permanenti nella misura del 2% oltre a 30 giorni per i.t.p. al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 30 giorni al 25%.

Ciò posto, in applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle Milanesi (2021) per la determinazione del danno dinamico-relazionale (non applicandosi i parametri di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni, relativi alle sole lesioni derivati da incidenti stradali, v. in tema App. Milano, Sez. II Civile, sent. n. 1034/2016 del 15.3.2016; da ultimo Cass. civ., ord. 5.9.2023, n. 25922), il danno dinamico-relazionale può essere così quantificato, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro:

danno relazionale: € 1.669,00
 i.t.p. al 75% (30 giorni), pari ad € 2.227,50;
 i.t.p. al 50% (30 giorni), pari ad € 1.485,00
 i.t.p. al 25% (30 giorni), pari ad € 742,50

e quindi per l'importo complessivo di € 6.124,00, che va riportato al limite di valore del giudice adito ex art. 7 c.p.c. in € 5.000,00 (vecchia formulazione, applicabile *ratione temporis*), e decurtato del 50% per l'attribuito concorso causale dell'attrice ex art. 1227, comma 1 c.c., per cui a quest'ultima spetta la somma complessiva di € 2.500,00 già rivalutata alla data odierna, dove sarà devalutata e riportata ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo (8.4.2019) e successivamente maggiorata, in applicazione dei criteri indicati dalla nota decisione a SS.UU. (Cass. civ. sent. n. 1712/95), degli interessi al tasso legale calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, di volta in volta rivalutata, fino alla domanda, mentre da quest'ultima al saldo andranno cacolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c.

Conclusioni

3. La domanda va pertanto accolta in chiave parziale dichiarando la responsabilità

concorrente dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., nella produzione dell'evento lesivo descritto in citazione, con conseguente condanna del Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 2.500,00 già rivalutata alla data odierna, dove sarà devalutata e riportata ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo e successivamente maggiorata degli interessi al tasso legale calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, di volta in volta rivalutata, fino alla domanda, mentre da quest'ultima al saldo andranno calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c.

Sulle spese di lite e di c.t.u.

3.1. Il regime delle spese segue la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attrice come da dispositivo ai sensi dei valori medi del d.m. 2.4.2014, n. 55 (fascia di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00), mentre per la sola fase decisionale valgono gli importi previsti dal d.m. n. 147/2022, nei limiti del *decisum* e non del *disputatum* (v. Cass. civ., sez. III, sent. n. 21256 del 20.10.2016), oltre oneri accessori di legge e con attribuzione al difensore anticipatario.

3.2. Le spese di c.t.u., pari ad € 420,00 oltre oneri accessori di legge (di cui € 50,00 per spese e detratto l'aconto se versato), cedono a carico dell'attrice con diritto alla ripetizione nei confronti del Comune di Napoli, se anticipate.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Barra, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 11863/2020 proposto da _____ contro il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, avente ad oggetto giudizio di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., così provvede:

- a) dichiara la responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento lesivo descritto in citazione e per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda, condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, ex art. 2051 c.c., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.500,00 già rivalutata alla data odierna, dove sarà devalutata e riportata ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo e successivamente maggiorata degli interessi al tasso legale calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, di volta in volta rivalutata, fino alla domanda, mentre da quest'ultima al saldo andranno calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c.
- b) condanna l'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'attrice in complessivi € _____ (di cui € _____ per esborsi), oltre i.v.a. al 22%, c.a. al 4% e rimborso forfettario al 15% sulle competenze al netto delle spese e con attribuzione al procuratore anticipatario;
- c) condanna infine il Comune di Napoli alla ripetizione in favore dell'attrice delle spese di c.t.u. (se anticipate), pari ad € 420,00 oltre oneri accessori di legge e con attribuzione al procuratore anticipatario.
- d) sentenza esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Napoli-Barra, oggi 1 febbraio 2024

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Dott. Massimo Ruscillo

avv. Pier Luigi Piscitelli - Piazza Vincenzo de Franchis 32 Napoli - © 2019. All Rights Reserved.